

## LA RIFORMA DELLE PENSIONI

A partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di **calcolo contributivo**.

Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i **contributi** versati durante **l'intera vita assicurativa**.

Si distingue dal sistema di **calcolo retributivo**, che si basa sulla media delle **retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa**.

Quindi tutti i lavoratori che avrebbero usufruito di una pensione calcolata esclusivamente con il calcolo retributivo avranno una pensione in pro rata calcolata con entrambi i sistemi di calcolo.

**La pensione di vecchiaia**, per le donne iscritte all'AGO e forme sostitutive, a partire **dal 1° gennaio 2012 si consegnerà a 62 anni ed entro il 2018 si dovrà arrivare a 66** anni di età. Ci sarà quindi parità tra uomini e donne.

Sempre da gennaio 2012 per **le lavoratrici autonome e le iscritte alla Gestione separata**, l'età pensionabile è fissata a **63 anni e 6 mesi** e per il **2018 a 66 anni di età**.

**Le donne del settore pubblico** iscritte a Fondi esclusivi dal 1° gennaio 2012 potranno conseguire la pensione di vecchiaia a 66 anni.

Gli uomini del settore privato e pubblico, sia dipendenti sia autonomi, già dal 2012 conseguono la pensione a 66 anni.

Tutti, uomini e donne, devono avere un'anzianità contributiva di **almeno 20 anni**.

Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita **dalla pensione anticipata**. Non bastano più i 40 anni ma ce ne vogliono per l'anno 2012 41 e 1 mese per le donne e 42 e 1 mese per gli uomini.

I requisiti, oltre ad essere soggetti all'adeguamento alla speranza di vita (per l'anno 2013 pari a 3 mesi), sono aumentati di un mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014.

**Il meccanismo delle quote è stato abolito** così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile).

Per coloro che perfezionano i requisiti per l'accesso alla pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012 la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata decorreranno dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

*È richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi alla data di decorrenza della pensione. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.*

**Sono stati introdotti dei disincentivi per chi chiede la pensione anticipata prima dei 62 anni.**

Infatti, sulla quota del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età).

La riduzione non si applica a chi matura il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, se tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, inclusi i periodi di astensione per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni.

Oltre all'innalzamento dell'età viene affiancata anche **una certa flessibilità nell'uscita dal lavoro. Da 62 anni a 70 anni il pensionamento sarà flessibile** con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione del capitale accumulato con il metodo contributivo calcolati fino a 70 anni, fermo restando il rispetto dei limiti ordinamentali nel pubblico impiego.

In via eccezionale, per i lavoratori del settore privato, iscritti all'AGO e alla forme sostitutive, è stato previsto quanto segue:

- i lavoratori che entro il 31 dicembre 2012 maturano 36 anni di contribuzione e 60 anni di età o 35 di contribuzione e 61 di età potranno andare in pensione anticipata al compimento dei 64 anni di età;
- le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2012 maturano almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età.

La "riforma delle pensioni", con l'aumento dell'età pensionabile e l'abolizione delle pensioni di anzianità, non si applica:

- ai lavoratori che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre secondo la normativa vigente alla predetta data del **31 dicembre 2011**;
- alle lavoratrici dipendente ed autonome, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome per le quali, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità qualora optino per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015.

**E' previsto il blocco dell'adeguamento all'inflazione** per il 2012 e il 2013, per i trattamenti pensionistici che superano 1.402 euro nel 2011